

Mancato conseguimento obiettivi intermedi: il piano di riequilibrio è insostenibile

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/01/2022

Il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi per due anni consecutivi costituisce indice di insostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e ss. del TUEL - Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 1/2022/PRSP, ricordando che il concetto di sostenibilità del piano si esplica nella *“capacità finanziaria di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni via via esigibili”*.

Ed infatti, come già affermato in precedenza, la procedura del piano, nel consentire una deroga al tempo ordinario di recupero del deficit indicato dal TUEL, *“limita la discrezionalità allocativa degli enti, poiché il PRFP determina un auto-vincolo sui successivi cicli di bilancio. Gli enti in PRFP, infatti, devono annualmente applicare i disavanzi e gli accantonamenti necessari per il rientro dallo squilibrio [...]”* (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 10/2021/EL).

Nel caso specifico, il piano prevedeva un ripiano di circa 151.000 euro nel 2019 e di circa 190.000 euro nel 2020: il Comune, invece, era riuscito a ripianare solo 2.500 euro nel primo anno e circa 97.000 nell'anno successivo. Secondo i giudici, dinanzi a tali dati, *“si deve, dunque, registrare il “grave” e “reiterato” inadempimento degli obiettivi intermedi che conduce, anche sul versante dell’attuazione del percorso di risanamento, ad un giudizio negativo sulla congruità e sostenibilità del piano di riequilibrio; del resto, la necessità che la congruità - tanto in fase di verifica iniziale che in fase di valutazione dell’adempimento del piano - sia “persistente” è dovuta alla natura della clausola generale dell’equilibrio che è tendenziale, specularmente alla natura del suo oggetto (il bilancio), che è un ciclo (SSRR. speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL)”*.